

□ **Mozione n. 471**

presentata in data 5 aprile 2013

a iniziativa del Consigliere Latini

“Salvaguardia delle Sezioni distaccate dei Tribunali a seguito della sospensiva cautelativa disposta dal Consiglio di Stato verso il Tribunale di Milano”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

che l'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, reca delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;

che tali disposizioni rientrano in un più ampio contesto di razionalizzazione della spesa delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

che, tra i principi e criteri direttivi della delega all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 148 del 2011 sono, in particolare, indicati i seguenti:

- alla lettera a): ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
- alla lettera b): ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
- alla lettera d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
- alla lettera f): garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;
- alla lettera l): prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

che moltissimi sono i Comuni Italiani soggetti al decentramento presentato ricorso al Tar;

Considerato:

altresì che le sezioni Distaccate dei Tribunali smaltiscono almeno un 1/3 del carico complessivo del Tribunale Centrale, con tempi assai inferiori alla media nazionale e comunque minori rispetto a quelli della Sede Centrale;

che il risparmio finanziario per lo Stato sarebbe poca cosa a fronte dei disagi procurati ai cittadini ed agli operatori economici della Comunità delle Giudicarie, nonché a fronte degli alti costi ambientali che graverebbero il territorio provinciale. Infatti tutti i cittadini dovrebbero recarsi al Tribunale ordinario della provincia di Capoluogo di riferimento per ogni esigenza di giustizia;

che i cittadini non soltanto rimarrebbero privi di un irrinunciabile e diretto presidio territoriale per la tutela dei loro diritti, ma rimarrebbero altresì costretti a supportare ulteriori spese ed esborsi per richiedere giustizia (diritto fondamentale sancito e tutelato dall'art. 24 della Costituzione) presso uffici giudiziari lontani dal territorio;

che la versione definitiva del decreto 155/12 prevede: la soppressione di tutte le 220

sedi distaccate di tribunale, confermando così l'iniziale previsione; la riduzione e l'accorpamento di 31 tribunali e di 31 procure e il decreto 156/12 dispone soppressione di 667 uffici di giudici di pace, oltre che la redistribuzione sul territorio del personale amministrativo e dei magistrati restanti, per i quali non sono previsti né esuberi né messa in mobilità;

che con il primo dei citati decreti, entrato in vigore il 13 settembre 2012 (art. 11 comma 1), è stata prevista la soppressione - ma con decorrenza solo dal 13 settembre 2013 (art. 11 comma 2) – di: “i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica” (art. 1) indicati nella tabella A allegata al decreto;

Si rileva inoltre:

che il Tribunale di Ancona con Decreto Presidenziale n. 116/2013, dispone che dal 2 aprile prossimo tutti i procedimenti (civili e penali) di competenza delle sezioni distaccate di prima comparizione sia fissata in data successiva al 13 settembre prossimo, saranno iscritti esclusivamente presso la sede centrale, come pure il deposito degli atti di parte successivi all'iscrizione dei stessi procedimenti;

che il Tribunale di Ancona con Decreto Presidenziale m. 114/2013, dispone che dal 2 maggio prossimo le nuove procedure di esecuzione mobiliare di competenza della sezione distaccata di Osimo saranno iscritte e trattate presso la sede Centrale;

Considerato inoltre che il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione cautelativa di tutti i provvedimenti del Presidente del Tribunale di Milano, del CSM e del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano, con i quali erano state di fatto tolte quasi tutte le competenze alle Sezioni distaccate di Rho, Legnano e Cassano D'Adda. Con suo provvedimento del 21/03/2013 il Presidente del Tribunale di Milano ha preso atto della decisione del Consiglio di Stato, disponendo, in sostanza, che le Sezioni distaccate assumano in pieno le loro funzioni a far data dal prossimo 10/05/2013;

IMPEGNA

la Giunta regionale a farsi promotrice di ogni iniziativa utile affinché la sospensiva cautelativa che il Consiglio di Stato ha disposto per il Tribunale di Milano sia applicata a livello nazionale a tutte le sedi Centrali dei Tribunali e che le Sezioni distaccate di cui al d.l. 155/12 e 156/12 assumano in pieno le loro funzioni.